

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2217 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Libia e dal Marocco

[notificata con il numero C(2015) 8223]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.
- (2) La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.
- (3) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare mediante prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.
- (4) In seguito alla comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia e Tunisia nel 2014, la decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito misure di protezione volte a impedire l'introduzione di detta malattia nell'Unione.
- (5) In particolare, la decisione di esecuzione 2014/689/UE ha stabilito misure relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da Algeria, Libia e Tunisia. Poiché il Marocco è un potenziale paese di transito per i veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e che sono diretti nell'Unione, dette misure si applicavano anche ai veicoli e alle navi provenienti da tale paese. Tale decisione era applicabile fino al 1° ottobre 2015.
- (6) Il 2 novembre 2015 il Marocco ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo O, nella parte occidentale del suo territorio.
- (7) La presenza dell'afta epizootica in Marocco può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.
- (8) La situazione dell'afta epizootica in Libia rimane incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri dell'UE in questo paese.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione, del 29 settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 287 dell'1.10.2014, pag. 27).

